



RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA ALLO STATUTO

Con questo statuto la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano si adegua alla normativa di cui alla Legge n. 461 del 23.12.1998, al D. Lgs. n. 153 del 17.5.1999 e al provvedimento del Ministro del Tesoro del 5 agosto 1999 “atto di indirizzo”.

Esiste però un forte dubbio sulla legittimità costituzionale di tale normativa, anche in merito alla legislazione sulle autonomie locali, in parte già sollevato dai competenti organi della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Inoltre gli organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano hanno espresso perplessità generali in riferimento all'utilità ed allo spirito della nuova normativa.

In tal senso la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano si riserva di modificare questo Statuto qualora la Suprema Corte dovesse rilevare un difetto di costituzionalità.



INDICE

TITOLO PRIMO	4
Art. 1 (Origine, denominazione e durata)	4
Art. 2 (Autonomia e normativa applicabile)	4
Art. 3 (Sede)	4
Art. 4 (Oggetto, scopi e settori di intervento)	4
Art. 5 (Attività della Fondazione)	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Art. 6 (Regolamenti interni)	5
Art. 7 (Patrimonio)	6
Art. 8 (Destinazione del reddito)	6
TITOLO SECONDO	7
Art. 9 (Soci)	7
Art. 10 (Elezione)	7
Art. 11 (Requisiti ed obbligo di residenza)	7
Art. 12 (Durata)	7
Art. 13 (Incompatibilità)	7
Art. 14 (Decadenze)	7
TITOLO TERZO	8
Art. 15 (Organi)	8
capo Primo	8
Assemblea dei soci	8
Art. 16 (Attribuzioni)	8
Art. 17 (Incompatibilità)	8
Art. 18 (Rappresentanza)	9
Art. 19 (Convocazione)	9
Art. 20 (Formalità per la convocazione)	9
Art. 21 (Costituzione)	9
Art. 22 (Deliberazioni)	9
Art. 23 (Presidenza)	10
Art. 24 (Segretario)	10
capo Secondo	10
Organo di indirizzo, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Collegio sindacale	10
Disposizioni comuni	10
Art. 25 (Ambito applicativo)	10
Art. 26 (Requisiti generali di onorabilità e obbligo di residenza)	10
Art. 27 (Cause generali di incompatibilità)	11
Art. 28 (Cause generali di conflitto di interessi)	11
Art. 29 (Cause generali di sospensione dalle funzioni)	12
Art. 30 (Cause generali di decadenza)	12
Art. 31 (Verifica requisiti, incompatibilità, sospensione e decadenze)	12
Art. 32 (Indennità)	12
capo terzo	13
Organo di indirizzo	13
Art. 33 (Competenze dell'organo di indirizzo)	13
Art. 34 (Composizione)	14



Art. 35 (Rappresentanza territoriale e linguistica)	15
Art. 36 (Procedura di nomina)	15
Art. 37 (Requisiti di professionalità)	15
Art. 38 (Durata in carica)	15
Art. 39 (Funzionamento dell'organo di indirizzo)	15
Art. 40 (Validità delle deliberazioni)	16
capo quarto	16
Consiglio di Amministrazione	16
Art. 41 (Compiti e poteri del consiglio di amministrazione)	16
Art. 42 (Composizione, nomina e durata, rappresentanza territoriale e linguistica)	17
Art. 43 (Requisiti di professionalità)	18
Art. 44 (Adunanze e deliberazioni)	18
Art. 45 (Presidenza)	18
Art. 46 (Segretario)	18
capo quinto	18
Presidente	18
Art. 47 (Poteri del Presidente)	18
capo sesto	19
Collegio sindacale	19
Art. 48 (Requisiti, nomina, durata ed attribuzioni)	19
capo settimo	20
Direttore	20
Art. 49 (Denominazione)	20
Art. 50 (Requisiti ed attribuzioni)	20
TITOLO QUARTO	20
Art. 51 (Libri e scritture contabili)	20
Art. 52 (Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)	21
TITOLO QUINTO	21
Art. 53 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)	21
TITOLO SESTO	22
Norme Transitorie	22
Art. 54	22
Art. 55	22
Art. 56	22
Art. 57	22
Art. 58	23
Art. 59	23
Art. 60	23
Art. 61	23
Art. 62	23
TITOLO SETTIMO	23
Art. 63 (Norma di rinvio)	23



Titolo primo

Art. 1 (Origine, denominazione e durata)

La "Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano" - in lingua tedesca "Stiftung Südtiroler Sparkasse" (di seguito chiamata Fondazione) - è la continuazione della Cassa di "Risparmio di Bolzano", fondata nel 1854, nella quale vennero fuse, in forza del R.D. 10 ottobre 1935 n. 2273, la "Cassa di Risparmio di Merano", fondata nel 1870 e la "Cassa di Risparmio di Brunico", fondata nel 1857, e che aveva modificato nel 1935 la sua denominazione in "Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano".

Con modifica del suo assetto statutario la Fondazione ha assunto la denominazione di cui al precedente comma, a seguito del conferimento della azienda bancaria nella "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.", in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 luglio 1990 n. 218 e dal D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 356.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 (Autonomia e normativa applicabile)

La Fondazione è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è disciplinata dalla L. 23.12.1998, n. 461, dal D.Lgs. 17.05.1999, n. 153 e dal presente statuto.

Per quanto concerne il suo ordinamento interno, la Fondazione è soggetta alla competenza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, prevista dall'art. 5 punto 3 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di seguito "statuto di autonomia"), in quanto applicabile e dalle norme di attuazione dello statuto di autonomia medesimo, approvate con D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234. Essa è sottoposta alla vigilanza ai sensi della legislazione vigente.

Art. 3 (Sede)

La Fondazione ha sede legale in Bolzano.

Art. 4 (Oggetto, scopi e settori di intervento)

In continuità con la propria tradizione e con i propri interessi storici, la Fondazione indirizza l'attività prevalentemente nell'ambito territoriale della Provincia di Bolzano.

Ove l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno, l'operatività della Fondazione può venire estesa ad altri ambiti territoriali, sia nazionali che esteri, nel rispetto delle linee guida emanate dall'organo di indirizzo.

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Nel perseguire gli scopi di utilità sociale la Fondazione indirizza la propria attività nei settori dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, dell'istruzione, della ricerca scientifica, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli.

La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dall'organo di indirizzo, può avviare o partecipare ad iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico del territorio tenendo conto delle iniziative innovative, nonché alla promozione di attività ricreative e sportive attraverso gli interventi ritenuti più idonei.

La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, può rivolgere, sulla base della definizione di programmi pluriennali purché temporaneamente definiti, gli



interventi anche a favore di uno o più settori fra quelli sopra indicati, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza.

Art. 5 (Attività della Fondazione)

La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività nei settori di cui all'art. 4 in forma di impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo.

Nel caso di esercizio diretto dell'attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti politici.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale.

Ai fini di diversificare il rischio di investimento del patrimonio e di ottenere una adeguata redditività, la Fondazione, salvo quanto disposto all'art. 25, comma 3 bis, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, può mantenere o acquistare partecipazioni non di controllo di società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali; può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute funzionalmente utili o necessarie al conseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione non può contrarre debiti né prestare fidejussioni o garanzie anche reali per impegni assunti da terzi, comprese le società in cui detiene partecipazioni.

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11.

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare.

Art. 6 (Regolamenti interni)

Le modalità di perseguimento degli scopi statutari e la disciplina della gestione e dell'organizzazione della Fondazione possono essere demandate a regolamenti interni, approvati dall'organo di indirizzo su proposta del consiglio di amministrazione. Tali regolamenti devono, tra l'altro, contemplare in modo particolare le modalità di individuazione e selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.



Art. 7 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Il patrimonio della Fondazione, originato dall'operazione disposta dalla legge 30 luglio 1990 n. 218 e dal D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 356, è costituito dal Fondo di dotazione, oltre alle riserve obbligatorie e facoltative accantonate e agli avanzi di gestione e si incrementa con:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
- c) avanzi di gestione non destinati a finanziare l'attività erogativa;
- d) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'organo di indirizzo al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione.

Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria sono imputate a patrimonio.

La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

Nell'amministrare il patrimonio la Fondazione si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.

La gestione del patrimonio può essere affidata ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione. Al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, l'organo di indirizzo può nominare un comitato tecnico indipendente, composto anche da membri degli organi della Fondazione, che si incarica di effettuare la scelta dell'intermediario per l'affidamento della gestione sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dall'organo di indirizzo.

Art. 8 (Destinazione del reddito)

In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, la Fondazione destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, lett. e) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 ai settori di intervento previsti dall'art. 4 del presente statuto;
- e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.



La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di reddito o parti di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi di cui all'art. 32 del presente statuto.

Titolo secondo

Art. 9 (Soci)

Il numero massimo dei soci è di 150.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

Art. 10 (Elezione)

La qualità di socio si acquista a seguito di elezione da parte dell'assemblea dei soci, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto. Le modalità di elezione sono disciplinate da un apposito regolamento, elaborato da un comitato elettorale ed approvato dall'assemblea. Il comitato elettorale si compone di 9 soci ed è eletto dall'assemblea. Il comitato elettorale è presieduto dal socio più anziano di età. Le modalità di elezione dei soci contenute nel regolamento devono rispettare i principi della proporzionale in cui risultano essere composti i gruppi linguistici in conformità all'ultimo censimento provinciale. Inoltre dovrà essere garantita una adeguata rappresentanza delle zone delle ex Casse di Risparmio di Bolzano, Merano e Brunico, così come territorialmente definite prima della fusione effettuata in forza del R.D. 10.10.1935 n. 2273. Tale rappresentanza dovrà, possibilmente, corrispondere alla densità demografica nelle zone di cui sopra risultante dall'ultimo censimento provinciale.

Art. 11 (Requisiti ed obbligo di residenza)

I soci della Fondazione devono essere scelti fra i residenti nella Provincia di Bolzano da almeno 4 anni, di piena capacità civile, di indiscusse probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche, professionali, culturali e del volontariato che per comprovata esperienza e capacità professionale e lavorativa, conoscenza tecnica, appartenenza e partecipazione ad istituzioni, enti, ordini professionali, organizzazioni economiche, culturali, sportive e di beneficenza siano in grado di contribuire al rispetto nonché alla realizzazione degli obbiettivi della Fondazione.

Art. 12 (Durata)

I soci durano in carica 15 anni e possono essere confermati.

Art. 13 (Incompatibilità)

Non possono essere eletti o designati soci:

- a) coloro nei cui confronti, od anche nei confronti degli Enti di cui siano legali rappresentanti, pendono procedimenti esecutivi per inadempimento delle proprie obbligazioni verso la Fondazione o che con la Fondazione abbiano una vertenza in corso o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;
- b) i dipendenti della Fondazione o delle società controllate in servizio e coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 14 del presente statuto.

Art. 14 (Decadenze)

Decadono dalla qualità di socio:

- 1) i soci che per qualsiasi causa perdano la piena capacità civile;
- 2) i soci che trasferiscano la loro residenza fuori dalla Provincia di Bolzano, salvo che siano portatori in Provincia di rilevanti interessi economici o culturali;



3) i soci che riportino una condanna che leda la loro onorabilità o che vengano a trovarsi in situazioni incompatibili con l'interesse o il prestigio della Fondazione;

4) i soci che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente;

5) i soci che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea dei soci per tre riunioni ordinarie consecutive.

La qualità di socio si perde, infine, per recesso, con effetto dalla data di ricevimento da parte della Fondazione della relativa comunicazione.

Titolo Terzo

Art. 15 (Organi)

Sono organi della Fondazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo di indirizzo;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il collegio sindacale.

capo Primo

Assemblea dei soci

Art. 16 (Attribuzioni)

L'assemblea dei soci, ferme rimanendo le competenze dell'organo di indirizzo, svolge la funzione di rappresentanza degli interessi storici originari della fondazione, nell'ambito del contesto sociale e territoriale in cui quest'ultima opera.

Essa, pertanto, promuove mediante la deliberazione di proposte e di istanze rivolte agli organi, iniziative di tutela dei soggetti destinatari degli interventi e garantisce l'osservanza del codice etico della Fondazione esprimendo pareri e valutazioni su proposta dei soci.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del presente statuto, l'assemblea elegge i soci nonché, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 e dall'art. 37 del presente statuto, designa tanti membri dell'organo di indirizzo che rappresentino la metà dei componenti di tale organo.

Ogni socio è portatore di un voto.

Art. 17 (Incompatibilità)

La qualità di componente dall'assemblea dei soci è incompatibile con quella di componente dell'organo di indirizzo, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché con la carica di direttore della Fondazione medesima.

I soci che vengano designati dall'assemblea quali componenti dell'organo di indirizzo vengono sospesi dall'assemblea stessa con l'accettazione della nomina e non vengono sostituiti. Identica sospensione senza sostituzione ha luogo nel caso in cui uno o più membri dell'assemblea siano nominati quali



componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della Fondazione, ovvero nel caso di assunzione della carica di direttore della Fondazione stessa.

Art. 18 (Rappresentanza)

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea solo da altri soci mediante apposita delega scritta.

Le deleghe non possono essere conferite né ai membri dell'organo di indirizzo, né agli amministratori, né ai sindaci, come nemmeno ai dipendenti della Fondazione.

La delega vale per una sola riunione e nessun socio può riceverne più di una.

Art. 19 (Convocazione)

L'assemblea dei soci viene convocata dal consiglio di amministrazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea deve essere convocata, inoltre, quando ne facciano richiesta scritta al consiglio di amministrazione almeno 20 soci, indicando gli argomenti di competenza dell'assemblea che questi intendono trattare.

Art. 20 (Formalità per la convocazione)

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci nonché ai componenti dell'organo di indirizzo, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale a mezzo di lettera raccomandata almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.

Con il medesimo avviso sarà fissata la seconda convocazione che, però, non potrà aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

Ai soci è riconosciuta facoltà di proporre i punti che intendono vengano inseriti nell'ordine del giorno, purché questi attengano alla sfera di competenza dell'assemblea e purché ne facciano richiesta almeno 20 soci prima della delibera di convocazione da parte del consiglio di amministrazione. Se intervenuta dopo detto termine, la proposta avrà valore per la convocazione successiva dell'assemblea.

Art. 21 (Costituzione)

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione quando sia presente o sia rappresentato almeno un terzo dei soci senza computo dei soci sospesi.

Art. 22 (Deliberazioni)

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Il numero dei soci presenti è comunicato dal Presidente in apertura dell'assemblea.

Le votazioni avvengono di norma con votazione palese.

Le votazioni relative ad elezioni e, comunque, quelle che riguardano persone hanno luogo a scrutinio segreto, salvo quelle aventi ad oggetto la nomina degli scrutatori.

Nel caso in cui i voti favorevoli non superino la metà dei presenti, la proposta si intende respinta, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Nelle votazioni per la nomina dei nuovi soci risulteranno eletti il candidato o i candidati che, indipendentemente dalla maggioranza prevista dal primo comma del presente articolo, abbiano ottenuto un numero di voti favorevoli non inferiore ad un quinto dei soci in carica, senza computo dei sospesi.



Qualora più candidati concorrenti abbiano ottenuto un numero di voti favorevoli superiore al predetto quorum, risulterà eletto quello che avrà ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità si procede ad ulteriore votazione per ballottaggio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale. L'assemblea può nominare, se del caso, due scrutatori.

Nei casi di legge il verbale è redatto da notaio.

Il verbale, sottoscritto, dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, fa piena prova di fronte ai soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli interessati, le dichiarazioni dei soci.

Art. 23 (Presidenza)

La presidenza dell'assemblea è assunta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal socio più anziano di età fra i presenti. Il Presidente ed il Vicepresidente presiedono comunque senza diritto di voto.

Art. 24 (Segretario)

La funzione di segretario dell'assemblea è svolta dal direttore della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla persona designata da chi la presiede.

capo Secondo

Organo di indirizzo, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Collegio sindacale

Disposizioni comuni

Art. 25 (Ambito applicativo)

Le disposizioni di questo Capo non si applicano ai componenti l'assemblea dei soci.

Art. 26 (Requisiti generali di onorabilità e obbligo di residenza)

I componenti degli organi devono provenire da paesi appartenenti alla Unione Europea e godere nel paese di provenienza della piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e di indiscussa probità.

Essi inoltre devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione regionale e devono essere residenti nella Provincia di Bolzano da almeno 4 anni .

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

-a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento,



-alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

-alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

-alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.

Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lettera c), del presente articolo salvo il caso di estinzione del reato.

I componenti di ciascun organo devono portare a conoscenza del rispettivo organo di appartenenza, e il direttore al consiglio di amministrazione, tutte le situazioni che li riguardano e che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

L'organo di indirizzo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui l'organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Art. 27 (Cause generali di incompatibilità)

Non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso dei membri dell'organo di indirizzo e fino al terzo grado incluso del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- c) i dipendenti in servizio presso la Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale o europeo, delle amministrazioni regionali, provinciali o delle giunte comunali;
- e) coloro che ricoprano cariche negli organi statuari di altre fondazioni di origine bancaria;
- f) chi ricopre la carica di consigliere o direttore generale della Cassa di Risparmio S.p.A. di cui all'art. 1 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- g) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente dell'organo di indirizzo, di componente del consiglio di amministrazione e di componente del collegio sindacale. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al direttore.

Art. 28 (Cause generali di conflitto di interessi)

Nel caso in cui un componente degli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, che lo ponga, tuttavia, in conflitto con l'interesse della Fondazione, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.



Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il consiglio di amministrazione per il direttore, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Art. 29 (Cause generali di sospensione dalle funzioni)

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente degli organi:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 26, comma 2, lett. c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 26, comma 3, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di misure cautelari personali.

Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'organo di indirizzo, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Al fine del computo dei quorum costitutivi dei rispettivi organi, non viene tenuto conto dei membri temporaneamente sospesi dalla carica.

Art. 30 (Cause generali di decadenza)

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, coloro che, in un qualunque momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 27 del presente statuto decadono dalla carica di componente degli organi delle Fondazioni, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del consiglio di amministrazione per il direttore.

I componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificativo motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

Art. 31 (Verifica requisiti, incompatibilità, sospensione e decadenze)

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro 30 giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il direttore il predetto accertamento è operato dal consiglio di amministrazione.

I componenti degli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.

Art. 32 (Indennità)

Ai componenti dell'organo di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo stesso, oltre al rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'organo di indirizzo medesimo.



Ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri effettivi del collegio sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'organo di indirizzo.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

capo terzo

Organo di indirizzo

Art. 33 (Competenze dell'organo di indirizzo)

L'organo di indirizzo determina in via esclusiva i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione.

Sono altresì di esclusiva competenza dell'organo di indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:

- a) la modificazione dello statuto;
- b) l'approvazione e la modificazione dei regolamenti interni di cui all'art. 6 del presente statuto, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del collegio sindacale, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- f) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti degli organi della Fondazione;
- g) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- h) la determinazione, sentito il consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione all'organo di indirizzo spetta anche la definizione, in linea di massima, degli obiettivi, delle linee di operatività e delle priorità degli interventi;
- i) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
- j) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- k) l'istituzione, trasformazione, fusione e liquidazione di imprese strumentali;
- l) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro 30 giorni dei conseguenti provvedimenti;
- m) l'elaborazione di linee guida, sentito il consiglio di amministrazione, per gli interventi fuori dall'ambito del territorio della Provincia di Bolzano.



Art. 34 (Composizione)

L'organo di indirizzo è composto da 28 membri così designati:

-14 dall'assemblea dei soci;

-7 dai seguenti enti:

1 dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

1 dal Comune di Bolzano;

1 dal Comune di Merano;

1 dal Comune di Brunico;

2 dal Consorzio dei Comuni;

1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;

- 7 dai rappresentanti delle organizzazioni appartenenti ai settori di intervento:

1 dalla consulta culturale del gruppo linguistico tedesco presso la Giunta Provinciale;

1 dalla consulta culturale del gruppo linguistico italiano presso la Giunta Provinciale;

1 dalla consulta provinciale dell'assistenza sociale;

1 dalla Libera Università di Bolzano;

2 dalle organizzazioni economico-imprenditoriali Wirtschaftsring e USEB;

1 dalla Federazione Protezionisti altoatesini.

Qualora uno o più fra i 14 membri dell'organo di indirizzo designati dall'assemblea dei soci vengano nominati membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, ad essi subentrano automaticamente nell'organo di indirizzo i primi soci non eletti, in ordine decrescente di voti, purché in possesso dei requisiti necessari.

Nel caso di assenza o di insufficienza numerica di soci aventi diritto al subentro, ovvero in caso di mancanza dei requisiti necessari, i membri dell'organo di indirizzo in carica provvedono alla nomina dei membri mancanti con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I membri dell'organo di indirizzo così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

I membri nominati su nuova designazione dell'assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

I componenti dell'organo di indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

La qualità di componente dell'organo di indirizzo non attribuisce nessun diritto sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.



Art. 35 (Rappresentanza territoriale e linguistica)

Nell'effettuare la designazione dei componenti dell'organo di indirizzo i soggetti e gli enti a ciò competenti nonché l'assemblea assicureranno una adeguata rappresentanza delle zone delle ex Casse di Risparmio di Bolzano, Merano e Brunico, così come territorialmente definite prima della fusione effettuata in forza del R.D. 10.10.1935 n. 2273. Tale rappresentanza dovrà, possibilmente, corrispondere alla densità demografica nelle zone di cui sopra, risultante dall'ultimo censimento provinciale. Inoltre dovrà essere garantito l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Nell'effettuare le designazioni gli stessi dovranno altresì tenere conto della proporzionalità in cui risultano essere composti i gruppi linguistici in conformità all'ultimo censimento provinciale.

Art. 36 (Procedura di nomina)

Novanta giorni prima del termine di scadenza dell'organo ovvero tempestivamente nei casi diversi da quella di scadenza naturale dell'organo stesso, il Presidente della Fondazione provvede ad inviare lettera raccomandata agli aventi diritto alla designazione ovvero informa l'assemblea dei soci per le nomine di sua competenza.

Gli aventi diritto alla designazione devono indicare alla Fondazione un candidato in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dall'organo di indirizzo, secondo le previsioni dell'art. 37 del presente statuto.

Entro 30 giorni dalla ricezione della designazione, il Presidente della Fondazione richiede al designato di produrre entro 30 giorni la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti. Se il designato non produce la documentazione nel termine assegnato, si ripete la procedura nei confronti dell'ente cui compete la designazione.

L'organo di indirizzo nomina il candidato designato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione.

Qualora gli aventi diritto alla designazione non provvedano entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, la nomina relativa è effettuata dall'organo di indirizzo che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha omesso di effettuare la designazione.

Successivamente alla nomina il Presidente della Fondazione provvede ad invitare l'interessato affinché esprima la propria accettazione entro 10 giorni dalla nomina stessa.

Art. 37 (Requisiti di professionalità)

Oltre a quelli previsti dalla legge e dall'Autorità di vigilanza, i membri dell'organo di indirizzo devono possedere i requisiti di professionalità enunciati all'art. 11 del presente statuto.

Art. 38 (Durata in carica)

I componenti l'organo di indirizzo durano in carica 5 anni dalla data di insediamento dell'organo stesso.

Essi possono essere nominati per un solo ulteriore mandato consecutivo.

Alla scadenza del loro mandato i componenti rimangono nel loro ufficio fino a che non sia stato costituito ed insediato il nuovo organo di indirizzo.

Art. 39 (Funzionamento dell'organo di indirizzo)

L'organo di indirizzo si riunisce con cadenza almeno trimestrale, e comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno 10 componenti. La convocazione dell'organo di indirizzo può essere altresì richiesta dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale.



L'organo di indirizzo è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della riunione, al domicilio di ciascun componente dell'organo stesso e a ciascun sindaco effettivo; in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'organo di indirizzo è convocato dal Vicepresidente con le medesime modalità.

In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare 5 giorni prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione che dia certezza di ricezione.

Sono valide le sedute dell'organo di indirizzo anche se non convocate con le modalità di cui sopra qualora vi siano presenti tutti i membri in carica dell'organo stesso, i sindaci effettivi ed il Presidente che presiede.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione dell'organo di indirizzo, la riunione è convocata, sentito il consiglio di amministrazione, dal Presidente del collegio sindacale.

Alle riunioni dell'organo di indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i membri del consiglio di amministrazione.

L'organo di indirizzo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano di età. Il Presidente o il Vicepresidente presiedono comunque senza diritto di voto.

L'organo di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti alla carica medesima.

I verbali delle adunanze dell'organo di indirizzo sono redatti a cura del direttore o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal Presidente e dal direttore o da chi ha redatto il verbale in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 40 (Validità delle deliberazioni)

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Salvo diversa deliberazione unanime dell'organo di indirizzo, le deliberazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto e in tale caso il direttore svolge le funzioni di scrutatore.

In caso di parità, nelle votazioni la proposta si intende non approvata.

Sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, arrotondato all'unità superiore, le deliberazioni concernenti: la modifica dello statuto, l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

capo quarto

Consiglio di Amministrazione

Art. 41 (Compiti e poteri del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto ad altri organi della Fondazione.

I membri del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di indirizzo.



Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al direttore particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il consiglio di amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

Art. 42 (Composizione, nomina e durata, rappresentanza territoriale e linguistica)

Il consiglio di amministrazione è composto da 8 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dall'organo di indirizzo, salvo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto di Autonomia.

Il Presidente ed il Vicepresidente dovranno rispettivamente appartenere ciascuno ad uno dei due gruppi etnici maggioritari.

Sono nominati dall'organo di indirizzo:

- 4 consiglieri, appartenenti al gruppo linguistico tedesco,
- 1 consigliere, appartenente al gruppo linguistico italiano, nonché - al fine di mettere in risalto la particolare attenzione che si dedica a livello locale alla tutela delle etnie minoritarie -
- 1 consigliere, appartenente al gruppo linguistico ladino

Gli amministratori devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti fra i soggetti in possesso dei requisiti generali di onorabilità e professionalità rispettivamente previsti dall'art. 26 e dall'art. 43 del presente statuto. L'organo di indirizzo svolge le valutazioni e gli accertamenti opportuni al fine di verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti per la nomina a consigliere.

Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati.

La durata del mandato è di 5 anni.

Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

Il consiglio di amministrazione resta in carica fino alla riunione dell'organo di indirizzo fissata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato e, comunque, fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente l'organo di indirizzo affinché provveda alla nomina del nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del consiglio di cui è divenuto parte.

Nell'effettuare la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione l'organo di indirizzo assicurerà una adeguata rappresentanza delle zone delle ex Casse di Risparmio di Bolzano, Merano e Brunico, così come territorialmente definite prima della fusione effettuata in forza del R.D. 10.10.1935 n. 2273. Tale rappresentanza dovrà, possibilmente, corrispondere alla densità demografica nelle zone di cui sopra, risultante dall'ultimo censimento provinciale.

Ad eccezione del membro del consiglio di amministrazione riservato al gruppo linguistico ladino, l'organo di indirizzo, nell'effettuare le nomine del consiglio di amministrazione, dovrà comunque tenere conto della proporzionalità in cui risultano essere composti i gruppi linguistici in conformità all'ultimo censimento provinciale.



Art. 43 (Requisiti di professionalità)

Oltre a quelli stabiliti dalla legge e dall'Autorità di vigilanza, i membri del consiglio di amministrazione debbono aver maturato una significativa esperienza nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico-culturale ovvero devono avere espletato adeguate funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici o privati.

Art. 44 (Adunanze e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma 1 volta al mese. Il consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta scritta almeno 3 consiglieri o il collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione è convocato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dal Presidente. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito a mezzo di lettera raccomandata almeno 8 giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli membri del consiglio e del collegio sindacale. In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione con mezzo telegrafico od elettronico almeno 1 giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Salvo diversa deliberazione unanime del consiglio, le deliberazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto e in tale caso il direttore svolge funzioni di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle adunanze sono redatti dal direttore oppure, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce e sono firmati dal Presidente e da chi redige i verbali.

Il consigliere che non intervenga alle sedute del consiglio di amministrazione per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

Il consigliere così dichiarato decaduto non potrà essere chiamato a far parte del consiglio di amministrazione nel quinquennio successivo.

Art. 45 (Presidenza)

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Art. 46 (Segretario)

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione vengono assunte dal direttore o, in caso di sua assenza, da un membro del consiglio designato da chi lo presiede.

capo quinto

Presidente

Art. 47 (Poteri del Presidente)

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Fondazione, presiede l'assemblea, convoca e presiede l'organo di indirizzo nonché il consiglio di amministrazione.

Il Presidente:

a) svolge attività di impulso e coordinamento del consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;



b) assume, sentito il direttore, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al consiglio di amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza e ne riferisce all'adunata successiva del consiglio stesso;

c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori speciali per rappresentare la Fondazione in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente del consiglio di amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del consiglio di amministrazione, al direttore, ovvero a dipendenti.

capo sesto

Collegio sindacale

Art. 48 (Requisiti, nomina, durata ed attribuzioni)

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi - due del gruppo linguistico tedesco e uno del gruppo linguistico italiano - e due supplenti nominati dall'organo di indirizzo, con le attribuzioni previste dal codice civile.

I membri effettivi e supplenti del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed essere residenti da almeno quattro anni nel territorio della Provincia di Bolzano.

I sindaci durano in carica 5 anni dalla data di assunzione della stessa fino all'approvazione del bilancio e, comunque, fino all'insediamento del nuovo collegio sindacale.

Essi possono essere confermati una sola volta.

Il sindaco più anziano di carica ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

I sindaci devono partecipare alle riunioni dell'organo di indirizzo ed alle riunioni del consiglio di amministrazione nonché alle adunanze dell'assemblea.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale.

Il sindaco che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'assemblea dei soci, o del collegio sindacale, o dell'organo di indirizzo, o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.

Al collegio sindacale spetta la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di causa di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro 30 giorni dei conseguenti provvedimenti.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel collegio né nominato in altra carica della Fondazione per il mandato successivo.

In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione della carica di un sindaco subentra il supplente più anziano di età.



Le deliberazioni del collegio sindacale sono prese a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal collegio o dai singoli sindaci, in un apposito registro tenuto dal Presidente del collegio.

capo settimo

Direttore

Art. 49 (Denominazione)

La denominazione di direttore ai sensi del presente statuto equivale a quella di segretario generale ai sensi di legge. I riferimenti normativi relativi al segretario generale vengono quindi applicati al direttore della Fondazione.

Art. 50 (Requisiti ed attribuzioni)

Il consiglio di amministrazione della Fondazione nomina un direttore.

Egli cura gli affari correnti, coordina il funzionamento degli uffici, del personale e della gestione amministrativa.

Egli partecipa alle riunioni dell'organo di indirizzo e del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante nonché alle adunanze dell'assemblea.

Il direttore provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni dell'organo di indirizzo e del consiglio di amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione attribuisce al direttore la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della fondazione. Il consiglio di amministrazione ed il presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al direttore, attribuendogli la relativa rappresentanza.

Il direttore deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato una adeguata esperienza nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti-imprese pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Al direttore si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo terzo del presente statuto. Il direttore, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

Titolo quarto

Art. 51 (Libri e scritture contabili)

La fondazione tiene il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al collegio sindacale, sono tenuti a cura del direttore.

La Fondazione, inoltre, tiene il libro generale degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.



Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 52 (Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'organo di indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall'organo di indirizzo medesimo.

Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di vigilanza.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione predispone e sottopone all'approvazione dell'organo di indirizzo il bilancio annuale e la relazione sulla gestione.

Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Il bilancio, unitamente alle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e ad un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della Fondazione insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per la durata dei 15 giorni che precedono la riunione dell'organo di indirizzo e fino alla approvazione.

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione unitamente agli allegati devono essere trasmessi al collegio dei sindaci per la relazione di sua competenza almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

I componenti dell'organo di indirizzo possono prenderne visione.

Il bilancio può essere sottoposto a certificazioni da parte di una società di revisione.

Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nel predetto regolamento dell'autorità di vigilanza.

Titolo Quinto

Art. 53 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

La Fondazione, con decisione unanime dell'organo di indirizzo, sentita l'assemblea dei soci e con l'approvazione dell'Autorità di vigilanza, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.



In caso di scioglimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.

Titolo Sesto

Norme Transitorie

Art. 54

Il presente statuto entra in vigore alla data dell'approvazione da parte dell'organo di vigilanza a ciò deputato.

Gli attuali organi della Fondazione, formati dai componenti in carica alla data di adozione del presente statuto, seguitano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento dell'organo di indirizzo.

Successivamente all'insediamento dell'organo di indirizzo, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, formati dai componenti in carica alla data di adozione del presente statuto, assumono le funzioni e i compiti rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale fino alla data di insediamento dei corrispondenti nuovi organi.

Art. 55

Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile e, comunque, fino a quando rimarrà titolare della partecipazione di controllo della conferitaria Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., ovvero ne concorrerà al controllo, diretto o indiretto, la Fondazione è sottoposta alla Vigilanza del Ministero del Tesoro e, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui al D.P.R. 31.08.1972 n. 670 (Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) e alle relative norme di attuazione di cui al D.P.R. 26.03.1977, n. 234.

Art. 56

Fatti salvi quelli nominati a vita, i soci della Fondazione in carica al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto continuano nella loro funzione fino alla scadenza del loro mandato, con abolizione del limite di età previsto dal vecchio statuto.

Art. 57

L'attuale consiglio di amministrazione provvede agli adempimenti relativi alla costituzione dell'organo di indirizzo.

Il Presidente della Fondazione, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente statuto da parte dell'organo di vigilanza a ciò deputato, promuove la procedura di designazione dei candidati, convocando all'uopo l'assemblea dei soci e richiedendo in modo formale agli aventi diritto di provvedere alle designazioni di loro competenza.

La comunicazione dei candidati designati deve pervenire al consiglio di amministrazione entro il termine di 90 giorni rispettivamente dalla convocazione dell'assemblea dei soci e dalla data di ricevimento da parte dei destinatari della richiesta inviata dal Presidente della Fondazione.

La procedura per la nomina dei soggetti designati (richiesta e verifica dei documenti probatori del possesso dei requisiti necessari, nomina ed accettazione) ha inizio una volta pervenute tutte le designazioni e, comunque, non prima che sia trascorso il termine dei 90 giorni assegnato agli aventi diritto alla designazione.

In caso di inerzia dei soggetti stessi, l'attuale consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, nomina in via esclusiva, i componenti dell'organo di indirizzo mancanti.

Completate le nomine, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio l'organo di indirizzo per il suo formale insediamento.



Art. 58

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni in materia di requisiti per i componenti dell'organo di indirizzo, l'attuale consiglio di amministrazione si atterrà ai criteri indicati agli artt. 34, 35 e 37 del presente statuto.

Art. 59

In deroga a quanto disposto dall'art. 38 del presente statuto, il mandato dei componenti dell'organo di indirizzo nominati in sede di prima applicazione dello statuto stesso scadrà con la costituzione del nuovo organo di indirizzo da insediare prima della approvazione del bilancio 31.12.2005.

Art. 60

In deroga a quanto previsto dall'art. 42 del presente statuto, il consiglio di amministrazione nominato in sede di prima applicazione dello statuto stesso scade con la riunione dell'organo di indirizzo fissata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2005 e, comunque, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 61

In deroga a quanto disposto dall'art. 48 del presente statuto, il collegio sindacale nominato in sede di prima applicazione dello statuto stesso scade con la approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2005, rimanendo comunque in carica fino all'insediamento del nuovo collegio.

Art. 62

L'esercizio in corso alla data di approvazione delle presenti modificazioni statutarie ha termine il 31 dicembre 2000.

Le disposizioni di cui all'art. 52 in tema di bilancio annuale si applicano a partire dall'esercizio in corso a quello di emanazione da parte dell'Autorità di vigilanza del regolamento di cui al medesimo art. 52. Quelle relative al documento programmatico previsionale decorrono dall'anno 2000, a valere per l'esercizio 2001.

Titolo settimo

Art. 63 (Norma di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto trovano applicazione le norme di legge in vigore.